

## Integrazione informativa sul trattamento dei dati personali

### Artt. 13 Regolamento (UE) 2016/679

La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti<sup>1</sup>.

Come recentemente esplicitato dal Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB nella dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID -19 adottata il 19 marzo 2020 al punto 1.2 : “ *Nel contesto lavorativo, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.*”

La tutela della salute nel luogo di lavoro è un'esigenza primaria dell'Agenzia e l'attuale situazione di emergenza, dovuta al rischio epidemiologico da COVID-19, può imporre l'adozione di alcune misure di prevenzione che comportano la necessità di trattare ulteriori dati personali (quali, ad esempio: notizie sull'eventuale provenienza da zone a rischio epidemiologico; notizie su eventuali contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; la rilevazione in tempo reale, da parte di personale sanitario appositamente incaricato, della temperatura corporea).

Finalità esclusiva del trattamento dei suddetti dati è la prevenzione dal contagio da COVID-19 e il contrasto dell'epidemia.

Base giuridica del trattamento è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Sono raccolti, nel rispetto degli obblighi e dei principi di legge, solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla finalità indicata.

Tali dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a terzi solo in ottemperanza a specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Gli stessi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario, coincidente, di norma, con il termine dello stato d'emergenza.

Per ulteriori informazioni sul trattamento si rimanda alla citata informativa di carattere generale.

---

<sup>1</sup> cfr. <https://www.adm.gov.it/portale/informative-privacy-adm>